



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 34 DEL 26.09.2026

adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

OGGETTO: Piano di lottizzazione «Giardinello» – Interruzione della strada asfaltata di collegamento tra contrada Giardinello e Borgo Bonsignore. Ordine di ripristino del transito e di messa in sicurezza.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

il piano di lottizzazione denominato «Giardinello», in contrada Giardinello, è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27 agosto 2019 ed è in corso di realizzazione, come attestato dal riscontro del II Settore prot. n. 16599 del 1° settembre 2026 e che nell'ambito dei lavori per le opere di urbanizzazione primaria è stato interrotto il tracciato stradale asfaltato che collega la contrada Giardinello e la frazione di Borgo Bonsignore e, per suo tramite, con la viabilità ordinaria; con nota pervenuta il 6 agosto 2026, oggetto della direttiva sindacale n. 35 del 10 agosto 2026, il sig. Giuseppe Di Salvo ha segnalato la chiusura del tracciato in assenza di qualsiasi provvedimento comunale, il rischio di isolamento delle abitazioni in caso di piogge e le difficoltà delle forniture sanitarie domiciliari;

con esposto dell'8 settembre 2026, acquisito al prot. n. 17527 del 15 settembre 2026, il sig. Giovanni Barbera ha rappresentato l'uso del tracciato da parte dei residenti e della collettività da oltre sessant'anni, le ripetute asfaltature e la manutenzione eseguite dal Comune e l'episodio del 4 settembre 2026 nel quale un mezzo di soccorso del 118 ha trovato la strada chiusa raggiungendo l'abitazione con ritardo lungo un percorso non destinato alla circolazione dei mezzi di emergenza;

con nota prot. n. 16986 del 7 settembre 2026 il Sindaco ha invitato il legale rappresentante del Consorzio Giardinello House e il direttore dei lavori ad allestire senza indugio una via d'accesso percorribile e transitabile all'interno del piano di lottizzazione e che con riscontro prot. n. 17490 del 14 settembre 2026 il Consorzio ha dichiarato di non poter aderire nell'immediato per ragioni di sicurezza del cantiere riferendo di avere proposto la parzializzazione della carreggiata con transito a senso unico alternato, non attuata per il mancato accordo sul riparto delle spese;

con atto acquisito al prot. n. 17809 del 17 settembre 2026 quattordici tra residenti e proprietari di immobili in contrada Giardinello hanno formalmente invitato l'Ente ad adottare l'ordinanza contingibile e urgente prevista dall'art. 54 del d.lgs. 267/2000 riferendo l'occlusione materiale del tracciato mediante sbarre, catenacci e lucchetti e l'assenza di percorsi alternativi idonei;

con memoria acquisita al prot. n. 18167 del 23 settembre 2026 il Consorzio di Urbanizzazione «Giardinello House» ha contestato i presupposti del provvedimento, ha chiesto all'Amministrazione di astenersi dall'adottarlo e ha formulato istanza di partecipazione ai sensi degli artt. 7, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché istanza di accesso documentale;

con atto di intimazione e diffida del 23 settembre 2026, acquisito al prot. n. 18207 del 23/09/2026, i difensori del medesimo Consorzio hanno intimato al Comune, al Sindaco, ai Dirigenti e ai Funzionari dell'Ente di astenersi dall'emanare qualsiasi ordinanza avente ad oggetto la riapertura del transito, riservando l'impugnazione del provvedimento con istanza cautelare e l'azione risarcitoria per un importo non inferiore a euro 800.000,00 e hanno chiesto riscontro scritto entro dieci giorni dal ricevimento;

DATO ATTO CHE il Segretario Generale, con relazione del 18 settembre 2026 e con successiva relazione prot. n. 18263 del 24 settembre 2026, ha rimesso al II Settore l'analisi degli strumenti giuridici a disposizione dell'Ente e la valutazione delle osservazioni formulate dal Consorzio;

DATO ATTO CHE il II Settore – Infrastrutture e Urbanistica, a seguito di sopralluogo, con nota prot. n. 17967 del 21.09.2026, ha espresso l'avviso che sia necessaria l'adozione di ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ha individuato le opere occorrenti al ripristino del transito sulla strada esistente, ritenendo congruo un termine di venti giorni per la loro esecuzione;

DATO ATTO CHE il medesimo Settore, con nota prot. n. 18341 del 25 settembre 2026, ha riscontrato la relazione del Segretario Generale rappresentando, a prescindere dal regime giuridico della strada, che il tracciato interrotto non fa parte del piano di lottizzazione ed è meramente funzionale a contenere taluni sottoservizi, non avendo la sua area di sedime alcuna suscettività edificatoria e separando i due ambiti di intervento del piano e che nel tratto interessato dall'interruzione è previsto il passaggio della sola condotta fognaria, peraltro già realizzata;

DATO ATTO CHE con la medesima nota il Settore ha rappresentato che l'esecuzione delle opere di ripristino della carreggiata non farebbe altro che anticipare l'esecuzione del ripristino posto a totale carico dei lottizzanti senza comportare per essi alcun pregiudizio economico;

DATO ATTO CHE il Settore ha ribadito il contenuto della citata nota prot. n. 17967 del 21 settembre 2026, riferendo l'esito del sopralluogo eseguito il 25 settembre 2026 sul percorso alternativo, corredato di ortofoto con indicazione dei due tracciati e di rapporto fotografico, dal quale risulta che tale percorso offre allo stato minori garanzie di sicurezza, specie in caso di pioggia, rispetto alla strada esistente ripristinata secondo le prescrizioni della nota prot. n. 17967 del 21 settembre 2026, per le seguenti ragioni: sviluppo tortuoso e più lungo di circa cinquecento metri rispetto alla strada esistente, che è invece rettilinea; larghezza utile della carreggiata inferiore, il che, unitamente allo sviluppo tortuoso specie in corrispondenza ai tratti a maggiore pendenza, rende difficoltosa la viabilità in entrambi i sensi di marcia; fondo in terra battuta anziché asfaltato; assenza di opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

VALUTATE le osservazioni contenute nella memoria del 21 settembre 2026 e nell'atto di diffida del 23 settembre 2026 e ritenuto di non poterle accogliere per le ragioni di seguito esposte;

CONSIDERATO, quanto alla qualificazione del tracciato come «strada di vicinorietà privata» e alla sua mancata iscrizione negli elenchi comunali che il presente provvedimento non accerta il regime giuridico della strada, oggetto di autonoma istruttoria e che, in ogni caso, tale qualificazione non esclude di per sé l'uso pubblico, definendo l'art. 3, comma 1, n. 52, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

la strada vicinale come strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico mentre l'iscrizione negli elenchi ha natura dichiarativa e la sua mancanza non è di per sé preclusiva;

CONSIDERATO, quanto all'asserita necessità della chiusura per l'installazione delle reti di urbanizzazione primaria destinate a transitare nel sottosuolo della carreggiata, che il II Settore ha accertato che nel tratto interessato dall'interruzione è previsto il passaggio della sola condotta fognaria, peraltro già realizzata, sicché il presupposto tecnico addotto a giustificazione del protrarsi della chiusura non risulta allo stato sussistente;

CONSIDERATO, quanto all'asserita disponibilità di una viabilità alternativa idonea, che il II Settore nel sopralluogo del 25 settembre 2026 ne ha escluso la sussistenza in quanto essa offre, allo stato, minori garanzie di sicurezza, specie in caso di pioggia, rispetto al percorso ripristinato per come suggerito nella nota prot. n. 17967 del 21.09.2026;

CONSIDERATO, quanto all'asserita natura di viabilità interna al piano del tracciato interrotto, che il II Settore ha accertato che esso non fa parte del piano di lottizzazione;

CONSIDERATO, quanto al pregiudizio patrimoniale lamentato, che il presente provvedimento non dispone la sospensione dei lavori né impedisce il completamento delle opere di urbanizzazione ma ne conforma le modalità esecutive all'esigenza di continuità del transito, e che il II Settore ha rappresentato come il ripristino della carreggiata costituisca anticipazione di un onere comunque gravante sui lottizzanti senza comportare per essi pregiudizio economico; che il permesso di costruire, del resto, è rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e non abilita alla soppressione di un collegamento preesistente in assenza di alternative idonee;

CONSIDERATO, quanto all'asserito utilizzo del potere per la composizione di un conflitto tra privati che il presente provvedimento non accerta diritti reali e non solleva alcun soggetto da costi di propria spettanza ma previene un pericolo per l'incolumità pubblica e che il potere di cui all'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000, avendo finalità di prevenzione e carattere oggettivo, si esercita anche su aree di proprietà privata nei confronti di chi ne ha la disponibilità prescindendo dall'accertamento delle responsabilità in ordine alla situazione di pericolo;

CONSIDERATO, quanto all'intimazione rivolta al Sindaco, ai Dirigenti e ai Funzionari dell'Ente di astenersi dall'adozione di qualsiasi ordinanza, che l'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge a tutela dell'incolumità pubblica costituisce adempimento doveroso, la cui omissione, in presenza dei relativi presupposti, esporrebbe l'Amministrazione a distinte e più gravi responsabilità e che le determinazioni dell'Ente sono assunte esclusivamente sulla base dell'istruttoria svolta;

RILEVATO CHE l'interruzione del tracciato priva più unità immobiliari alcune stabilmente abitate del principale accesso alla viabilità ordinaria, impedisce o ritarda l'intervento dei mezzi di soccorso e le forniture sanitarie domiciliari e, con l'approssimarsi della stagione delle piogge, espone i residenti al rischio di isolamento e che sussiste pertanto un pericolo grave, concreto e attuale per l'incolumità pubblica, riferita dall'art. 54, comma 4-bis, del d.lgs. 267/2000 e dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 all'integrità fisica della popolazione;

RITENUTO CHE:

tale pericolo non è fronteggiabile in tempo utile con gli strumenti ordinari, i quali presuppongono il completamento dell'istruttoria sul regime giuridico del tracciato e sul contenuto della convenzione di

lottizzazione e che l'invito rivolto con la nota prot. n. 16986 del 7 settembre 2026 non ha conseguito il risultato, come attestato dal riscontro del 14 settembre 2026;

il provvedimento, avendo carattere oggettivo e finalità di prevenzione va rivolto ai soggetti che hanno la disponibilità giuridica e materiale dell'area e la possibilità di eseguire le misure e che le esigenze di sicurezza del cantiere rappresentate dal Consorzio devono essere soddisfatte mediante l'adeguamento del piano di sicurezza e la separazione delle lavorazioni dal transito non potendo giustificare il protrarsi dell'interruzione del collegamento;

il presente provvedimento prescinde dalla definitiva qualificazione del regime giuridico del tracciato fondandosi sull'attualità del pericolo per l'incolumità delle persone determinato dalla soppressione dell'unico accesso sicuro a unità immobiliari stabilmente abitate e preesistenti al piano, sicché esso conserva il proprio fondamento anche ove il tracciato risultasse privo di uso pubblico restando impregiudicati sia l'accertamento di tale regime sia le determinazioni conseguenti alla ulteriore verifica della convenzione di lottizzazione;

le misure disposte sono proporzionate al pericolo, limitate nel tempo e circoscritte al sedime del tracciato esistente senza incidere in via definitiva sul regime dominicale dell'area né sulla restante viabilità interna del piano;

ricorrono le particolari esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, consentono di adottare il provvedimento cautelare prima della comunicazione di avvio del procedimento alla quale si provvederà contestualmente alla notifica del presente atto;

VISTI :

gli artt. 50 e 54, commi 4, 4-bis e 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008;

gli artt. 823, 825 e 841 del codice civile;

gli artt. 2, 3, 14, 15 e 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli artt. 30 e seguenti del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e il disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale 10 luglio 2002;

gli artt. 90, 92 e 100 e l'allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché l'art. 11, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTE la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni e la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

al Consorzio di Urbanizzazione «Giardinello House», in persona del legale rappresentante pro tempore, quale soggetto attuatore e committente delle opere di urbanizzazione, nonché ai proprietari del sedime interessato, in solido tra loro per quanto di rispettiva competenza:

1. di eseguire, a propria cura e spese, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le opere occorrenti al ripristino del transito sulla strada esistente, e segnatamente:

- la colmatatura della trincea di scavo in corrispondenza dell'intersezione con la strada esistente, con materiale calcareo idoneamente costipato e con scarpa max 1:1, fino alla quota della sede

stradale preesistente, completato con massetto di cemento dello spessore di almeno 15 cm e rete elettrosaldata;

- la protezione dei fianchi della carreggiata, ripristinata come sopra, con blocchi di cls tipo new jersey;
- segnalazione e delimitazione del cantiere e, in particolare, dei pozzetti di fognatura realizzati lungo la strada esistente con rete estrusa di polietilene;
- pulizia della sede stradale interessata dal cantiere e ripristino pavimentazione nei tratti in cui la larghezza non compromessa sia inferiore a 3,00 metri.

2. di adottare, entro il medesimo termine e a cura del committente e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ogni misura organizzativa occorrente alla convivenza tra le lavorazioni e il transito mediante l'aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento, la separazione fisica delle aree di lavorazione dalla sede stradale ripristinata e l'apposizione della segnaletica temporanea conforme al regolamento di esecuzione del Codice della strada e al disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale 10 luglio 2002;

3. di comunicare al Comune l'ultimazione delle opere e degli adempimenti di cui ai punti precedenti;

4. di demandare al II Settore e al Comando di Polizia Locale del Comune, rispettivamente, le verifiche in ordine a quanto prescritto al punto 1. e all'avvenuta apposizione della segnaletica temporanea di cui al punto 2.;

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori ai sensi dell'art. 54, comma 7, del d.lgs. 267/2000, con spese a carico degli obbligati e con recupero coattivo delle somme secondo le procedure di legge;

che l'inosservanza del presente provvedimento sarà segnalata all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della strada per l'esecuzione di opere e l'apertura di cantieri privi di autorizzazione e per l'occupazione della sede stradale;

che il presente provvedimento ha natura cautelare e temporanea e conserva efficacia fino al ripristino definitivo del collegamento, restando soggetto a riesame al mutare delle condizioni di fatto e che esso non pregiudica l'accertamento del regime giuridico del tracciato né le determinazioni conseguenti alla verifica della convenzione di lottizzazione e dei relativi elaborati.

RACCOMANDA

ai residenti, nelle giornate interessate da allerta meteo dichiarata e fino al completamento delle opere di cui al punto 1, di valutare ogni misura di autoprotezione, ivi compreso il temporaneo trasferimento presso altra abitazione nella disponibilità di ciascuno, restando impregiudicati gli obblighi posti a carico dei destinatari del presente provvedimento, che non sono in alcun modo attenuati dalla presente raccomandazione.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato al Consorzio di Urbanizzazione «Giardinello House», in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Riggi Giovanni, anche in riscontro alla memoria del 23.09.2026;

che ne sia data comunicazione al Sig. Prefetto di Agrigento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000, nonché al Dirigente del II Settore, al Comando di Polizia Municipale, per la vigilanza sull'ottemperanza e per gli accertamenti di competenza, alla centrale operativa del 118 e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco;

che copia del provvedimento sia altresì trasmessa all'Avv. Giuseppe Aiello e Avv. Daniela Annarita Lunetto, difensori del Consorzio di Urbanizzazione «Giardinello House» quale riscontro all'atto di intimazione e diffida del 23 settembre 2026;

che la comunicazione di avvio del procedimento si intenda effettuata con la notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per le ragioni di celerità sopra esposte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia entro sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario nel termine di centoventi giorni.

Parere di regolarità tecnica

All'esito dell'istruttoria preordinata all'emanazione della presente ordinanza, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Ribera 25.09.2026

Il Dirigente del 2° Settore
f.to Ing. Salvatore Ganduscio

Il Sindaco
f.to Carmelo Pace